



Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

A - Epigrafe

REPERTORIO N°

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI IN ESERCIZIO NEGLI EDIFICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (CIG n. 3789002F59).

B - Le parti

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, C.F. 80031750153 e partita IVA n.04408300152, rappresentata dal dott. Alessandro Visconti nato il a , con codice fiscale, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'A.O. I.C.P., con sede in Milano Via Castelvetro n. 22, di seguito denominata "Amministrazione",

e

l'Impresa C.F. n. e P.I.V.A. n., rappresentata dal sig., nato il a, con sede in, di seguito denominato "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso che, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con deliberazione n. del l'Azienda ospedaliera I.C.P. ha aggiudicato, a seguito di gara secondo procedura aperta, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto relativo al servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori in esercizio negli edifici dell'Azienda alla Ditta per l'importo complessivo triennale di € oltre ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 5.360,00, I.V.A. esclusa;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Amministrazione affida in appalto alla Impresa, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il servizio descritto in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, secondo gli elaborati dell'offerta presentata dall'Appaltatrice, per una durata di tre anni decorrente dal

L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione inserire nell'appalto, durante il periodo di manutenzione, possibili varianti, nel rispetto del D. L.vo 12/04/2006, n. 163, e di estendere il servizio ad altre strutture

aziendali, nel caso in cui ne insorgesse la necessità, concordando previamente con l'Appaltatore le relative modalità di funzionamento, nonché i conseguenti corrispettivi, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Durante il periodo contrattuale l'Amministrazione si riserva altresì il diritto, senza che l'Appaltatore nulla possa eccepire, di escludere dall'appalto i corrispettivi economici relativi a quei servizi di cui le mutate condizioni impiantistiche, sanitarie e/o organizzative della struttura ospedaliera non rendessero più necessario l'espletamento.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo netto triennale complessivo del contratto è pari, in via presunta, ad € oltre ai costi per la sicurezza relativi alle interferenze, ex art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i., pari ad € 5.360,00, non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa, ed è così determinato:

Canone manutenzione annuo	€
Quota extracanone annua	€
Totale	€
Totale triennale	€
Ristrutturazione di n. 2 elevatori	€
Importo complessivo triennale	€
Oneri per la sicurezza relativi alle interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 5.360,00

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale a fronte dell'espletamento della manutenzione degli impianti elevatori effettivamente funzionanti.

Gli impianti oggetto del presente appalto sono collocati nelle sedi ospedaliere e poliambulatoriali, come indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi aziendali.

Art. 5 – Ruolo dell'Appaltatore (in caso di R.T.I.)

Nell'erogazione dell'appalto i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo d'impresa, svolgeranno le seguenti funzioni:

- ditta
- ditta

Art. 6 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo:

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 7 - Normativa di riferimento

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi degli art. 55, e 86 del D. lgs. 163/2006, nonché con le modalità e i contenuti del capitolato speciale d'appalto che l'Impresa ha sottoscritto in segno di piena accettazione e con le modalità di esecuzione degli interventi contenute nell'offerta di gara.

Art. 8 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti

Il presente contratto di appalto si intende stipulato secondo la descrizione delle categorie di servizi e prestazioni da eseguire riportata nel capitolato speciale d'appalto e con le indicazioni contenute nell'offerta di gara, nonché con le modalità di pagamento di cui al capitolato medesimo.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 9 - Adempimenti antimafia

Si da atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa come risulta dalla documentazione antimafia acquisita agli atti e consistente in

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 11 – Subappalto

Il subappalto sarà regolamentato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 12 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
- un piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni, per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del dell'importo dell'appalto mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da per l'importo di e per la tutta la durata dei lavori.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni a persone e cose n., con la società La somma assicurata è di € per sinistro, con il limite di € per danni a cose e a persone. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non

comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il **CIG n. 3789002F59**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A.O. ICP ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - Esecuzione del contratto

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del capitolato speciale d'appalto già sottoscritto dall'appaltatrice in segno di piena accettazione, nonché a quanto contenuto nel progetto offerta redatto dall'Appaltatrice medesima che forma parte sostanziale del presente contratto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso ai sensi di legge.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Milano.

Art. 20 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registrazione della copia del contratto .

Art. 21 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come proprio rappresentante, con le proprie funzioni e competenze, la seguente persona, addetta al controllo dell'esecuzione del contratto: il **Responsabile del procedimento ing. Mauro De Bari**.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del Procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 23 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.lgs. 163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Art. 24 - Allegati

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- 1) atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (eventuale)
- 2) capitolato speciale d'appalto
- 3) DUVRI
- 4) Codice etico degli appalti regionali.

L'Appaltatore

L'Amministrazione

Milano, li